



# COMUNE di CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 del 29/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019.**

L'anno 29/03/2019, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 11:158, nella sala adibita solitamente a adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/03/2019 con protocollo N. 3883, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Mirone nella qualità di Il Presidente del Consiglio.

Dei componenti del Consiglio alle ore 12,27 sono presenti n. 14 e assenti, sebbene invitati, n. 3 come segue:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIUSEPPE CIRILLO	X		10	DOLENTE RAFFAELLA		X
2	TIGNOLA GIUSEPPINA	X		11	IANNICELLI ANGELO		X
3	APROVIDOLO GIOVANNI	X		12	AMIRANTE SANTO	X	
4	BARRA SOSSIO	X		13	ROMANO CARMINE	X	
5	CAMPANILE VINCENZO	X		14	RUSSO ANDREA	X	
6	CHIACCHIO PASQUALE	X		15	SALVATO CRISTOFARO		X
7	FUSCO LUIGI	X		16	MIRONE GIUSEPPE	X	
8	FUSCO MICHELE	X		17	NATALE MARIALUISA	X	
9	SETOLA SALVATORE	X					

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Angela Trischitta.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: Anna Orabona, Giulia Cianciulli, Maria Barra, Antonio Giangrande.

**IL PRESIDENTE** introduce il punto n. 6 ( ex 5) all'o.d.g e lo pone in votazione  
**presenti: n.14 , favorevoli : n.10, contrari: n.4 ( Tignola, Setola, Chiacchio, Natale).**

Successivamente **IL PRESIDENTE** pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto:  
**presenti: n.14 , favorevoli : n.10, contrari: n.4 ( Tignola, Setola, Chiacchio, Natale).**

### **ED IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Letta** e condivisa la proposta di deliberazione sotto riportata;

**Ritenuto** di farla propria;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. allegati alla presente deliberazione;

**Visto** l'esito delle votazioni soprariportate

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata e, per l'effetto:

1. **di confermare** per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
<b>Abitazione principale</b> (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	<b>0,35%</b>	<b>€ 200,00</b>
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	<b>1,06%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
<i>Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle c.c. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</i>	<b>1,06% con riduzione del 50% della base imponibile</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Immobili di categoria catastale D	<b>1,06%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Unità immobiliari <b>date in locazione con contratto registrato</b> , conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98.	<b>0,80% con riduzione del 25%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	<b>0,35%</b>	<b>€ 200,00</b>

2. **di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”*.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 3 D.lgs n.267/2000.

## OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”;

#### Visto:

- il D.Lgs n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

#### Visto:

- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;
- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente ...”;

#### Ritenuto:

- confermare per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,35%	€ 200,00
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	1,06%	Nessuna detrazione
Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle c.c. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante	1,06% con riduzione del 50% della base	Nessuna detrazione

<i>possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</i>	<b>imponibile</b>	
Immobili di categoria catastale D	<b>1,06%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Unità immobiliari <b>date in locazione con contratto registrato</b> , conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98.	<b>0,80% con riduzione del 25%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	<b>0,35%</b>	<b>€ 200,00</b>

- stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dr ENRICO CHIANESE

## L'ASSESSORE AL BILANCIO

**Vista** la relazione istruttoria a firma della Responsabile del Servizio;

**Visti** gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... *È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*”;

**Visto:**

- il D.Lgs n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

**Vista** la L. 27 dicembre 2013 n. 147

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**PROPONE**

5. **di confermare** per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
<b>Abitazione principale</b> (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	<b>0,35%</b>	<b>€ 200,00</b>
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	<b>1,06%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
<i>Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle c.c. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</i>	<b>1,06% con riduzione del 50% della base imponibile</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Immobili di categoria catastale D	<b>1,06%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Unità immobiliari <b>date in locazione con contratto registrato</b> , conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98.	<b>0,80% con riduzione del 25%</b>	<b>Nessuna detrazione</b>
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	<b>0,35%</b>	<b>€ 200,00</b>

6. **di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
7. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”.

**Cianciulli Giulia**

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe Mirone

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale  
Dott.ssa Angela Trischitta